

## **STATUTO**

### **COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

Art. 1

Ai sensi degli art. 36 e 37 del c.c. e seguenti è costituita l'Associazione "Bianco Airone - pazienti - onlus". Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con terzi.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia, la sua organizzazione, non lucrativa di utilità sociale e sociosanitaria è operante su base nazionale.

La durata dell'associazione è illimitata, salvo scioglimento anticipato, deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati con la maggioranza appresso stabilita.

### **SEDE**

Art. 2

L'Associazione ha sede in Roma, Piazza Cavour 19.

### **OGGETTO E SCOPO**

Art. 3

L'Associazione si propone di fornire ai pazienti, affetti da patologie oncologiche ed oncoematologiche e alle loro famiglie, un aiuto finalizzato al miglioramento della qualità della vita.

L'Associazione non ha alcuno scopo di lucro, ma persegue, esclusivamente, finalità di solidarietà sociale e socio sanitaria per agevolare la vita dei malati affetti dalle patologie sopra enunciate, tale finalità verrà espletata, prevalentemente, attraverso la cessione di beni a titolo gratuito e la prestazione di servizi.

L'Associazione persegue i propri fini attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) fornire assistenza socio-sanitaria (escludendo l'attività clinica e terapeutica diretta) alle persone affette da patologie oncologiche ed oncoematologiche, nonché fornire e divulgare l'istruzione e l'educazione dei pazienti e delle loro famiglie in relazione a detta patologia ed ai problemi ad essa inerenti, anche con supporto psicologico ed iniziative di vita sociale;
- b) raggiungere il maggior numero possibile di persone affette da patologie oncologiche sul territorio nazionale allo scopo di renderle edotte sull'esistenza dell'Associazione e sull'attività da essa svolta;
- c) svolgere un'opera di sensibilizzazione, anche per mezzo di strumenti telematici e con l'utilizzo dei mezzi informativi di massa, sulle tematiche legate a detta patologia, affinché attraverso una conoscenza più diffusa sia possibile migliorare il percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti che ne siano affetti;
- d) promuovere la cultura dei processi di qualità in ambiente socio-sanitario;
- e) promuovere l'informazione, l'istruzione e la formazione delle classi medica ed infermieristica circa le problematiche di comunicazione col paziente;
- f) promuovere e curare i rapporti con le associazioni mediche, Scientifiche e Farmaceutiche che si occupano di oncologia ed oncoematologia;
- g) promuovere iniziative di ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopra dette patologie;

- h) promuovere e curare, in modo diretto e/o indiretto, la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche, libri, riviste periodiche, bibliografie, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- i) promuovere rapporti con associazioni nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ed a completamento dei propri;
- l) elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale in genere, tra cui iniziative socio-educative e culturali, come l'organizzazione di convegni, congressi e seminari e la promozione di corsi di studio, comitati scientifici e simili.

L'associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale ed opera nello svolgimento delle attività descritte nel presente articolo, ricorrendo prevalentemente all'opera di soci volontari.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle a lei direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e comunque in via non prevalente.

## **PATRIMONIO ED ENTRATE**

### **Art. 4**

#### **1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:**

Beni mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'associazione e che le pervengono a qualsiasi titolo;

Fondi di riserva costituiti da avanzi di gestione;

Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

#### **2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:**

a) Quote associative;

b) Contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'organizzazione;

c) Contributi di enti e istituzioni pubbliche e private nazionali;

d) Contributi di privati cittadini amanti della solidarietà;

e) Entrate derivanti da eventuali convenzioni;

f) Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive, prive di interesse privato e connesse a quelle istituzionali;

h) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate, occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore;

3. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal consiglio direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario o del tesoriere o altro componente del consiglio direttivo, secondo la deliberazione specifica.

4. L'assemblea dei soci, annualmente, stabilisce la quota che deve essere versata da tutti gli associati.

5. I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità. Tutti i versamenti sono comunque a fondo perduto.

6. Il versamento non crea alcun diritto di partecipazione personale ad eventuali utili e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

## **SOCI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 5**

Sono soci coloro che aderiscono all'associazione nel corso dell'esistenza, previa domanda rivolta al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto, i regolamenti e le delibere.

Il Consiglio Direttivo deve ottemperare in relazione alle domande di ammissione, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda di ammissione entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.

Tutti gli associati vengono iscritti in un apposito registro custodito presso la sede dell'associazione.

Ciascun associato è tenuto: al pagamento della quota annuale, nella misura stabilita dal consiglio direttivo; ad osservare tutti gli obblighi posti a carico degli associati dal presente statuto e dalla legge, nonché ad osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali; a rispettare gli impegni assunti nei confronti dell'associazione; a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare alle assemblee; di votare direttamente o per delega; di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali; di partecipare alle attività promosse dall'associazione; di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito.

L'adesione all'associazione, comporta per l'associato maggiore d'età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il numero degli aderenti è illimitato e tutti hanno parità di diritti e di doveri.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero di coloro che ne fanno parte.

L'esclusione dell'associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- quando non osservi né ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, se esistenti e alle deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione;
- quando non proceda al versamento della quota annuale prevista dall'art. 4 punto 4. Gli associati dimissionari, receduti o esclusi non hanno alcun diritto individuale sul fondo comune costituito dal patrimonio o dai beni acquisiti e/o comunque, pervenuti all'associazione dai contributi associativi, conseguentemente non possono richiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota. Tenuto conto della irripetibilità, da parte degli associati dimissionari, receduti o esclusi, delle quote e dei contributi associativi versati e dell'indisponibilità pro-quota del fondo comune, anche gli eredi degli stessi non potranno ripetere i contributi versati dai loro danti causa, né richiedere: resa dei conti, apposizione di sigilli, o formazione di inventari, né richiedere o pretendere la divisione del fondo comune, e la sua parte.

La qualità di associati si perde per recesso volontario, per esclusione e per decesso, la perdita delle qualità di associato comporta la decadenza da ogni carica associativa ricoperta.

Mentre il recesso volontario deve essere comunicato per iscritto al consiglio direttivo, l'esclusione viene deliberata con decorrenza immediata e con decisione adeguatamente motivata, quando il consiglio direttivo constata il venir meno delle condizioni di ammissione dell'associato.

Quando l'accertamento di tali atti o comportamenti sia oggetto di procedimento penale, l'associato può essere sospeso, in via cautelare, fino alla definizione di tale procedimento.

Gli associati deceduti, esclusi o espulsi, nonché quelli sospesi, perdono qualunque diritto nei confronti dell'associazione, ma sono ugualmente tenuti al pagamento dell'intera quota associativa relativa all'anno in corso.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 6

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo;
- il consiglio direttivo;
- il segretario del consiglio direttivo;
- il tesoriere;
- il collegio dei revisori conti;
- il comitato scientifico.

## **ASSEMBLEA**

Art. 7

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione;
2. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 Aprile). L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea inoltre:

- a) provvede alla nomina del consiglio direttivo e del collegio dei revisori conti;
  - b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
  - c) delibera sulle modifiche al presente statuto;
  - d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
  - e) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio; l'assemblea è sovrana in merito a tutte le questioni inerenti la vita sociale.
3. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli aderenti o da almeno i 2/3 (due terzi) dei consiglieri oppure dal collegio dei revisori.

Le assemblee degli associati possono essere ordinarie o straordinarie.

Sia quelle ordinarie che quelle straordinarie sono convocate dal Presidente del consiglio direttivo, mediante lettera, fax, e-mail, lettera raccomandata, consegnata personalmente o spedita agli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa, al domicilio, risultante dal libro degli associati, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, in mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa validamente costituita quando sono presenti tutti gli associati in proprio o per delega e sono intervenuti tutti gli amministratori ed il collegio dei revisori conti al completo.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale; possono essere convocate anche fuori della sede stessa, purché in Italia, nel luogo e nell'ora che il presidente indicherà nell'apposita convocazione.

Ogni associato ha diritto di assistere e partecipare all'Assemblea.

Gli associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea a mezzo di un altro associato e non da terzi, a mezzo di delega scritta e firmata.

Ogni associato può essere portatore di un massimo di 7 (sette) deleghe.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione, sia per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, dovrà essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo statuto ed al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari straordinarie in prima convocazione non sono valide se non sono prese con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione sono valide le deliberazioni prese con la presenza almeno del 51% (cinquantuno per cento) dell'assemblea ed il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei presenti.

In particolare, per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Ciascun associato ha diritto di assistere e partecipare all'assemblea.

Di ogni adunanza viene redatto il relativo verbale che deve essere scritto su un apposito libro e deve essere firmato dal presidente e dal segretario o da un altro degli amministratori intervenuti.

## **IL PRESIDENTE**

### **Art. 8**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento l'assemblea sarà presieduta dal vice presidente.

Il presidente è assistito da un segretario, nominato tra i consiglieri.

Gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea a mezzo di un altro associato e non da terzi.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto.

### **Art. 9**

Il Consiglio Direttivo nomina con effetto per tutta la sua durata il presidente, il vice presidente ed il tesoriere, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente o il componente del consiglio direttivo più anziano.

Nelle adunanze il Presidente del consiglio direttivo è assistito da un segretario scelto dal consiglio fra i suoi membri, il quale ha il compito di redigere il verbale della seduta.

La firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio direttivo.

Al Consiglio Direttivo spetta altresì il potere di delegare parte o determinati dei suoi poteri stessi ad uno o più dei componenti del medesimo Consiglio, ed inoltre a terzi – aventi cariche direzionali all'interno dell'Associazione.

## Art. 10

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo che dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, compresi il presidente, il vice presidente, il tesoriere, tutti eletti tra i soci dell'associazione stessa.

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o di chi lo sostituisce, ordinariamente una volta ogni semestre ed ogni qualvolta il presidente medesimo ne ravvisi l'opportunità, o ne sia fatta richiesta da cinque membri del consiglio.

Il consiglio direttivo promuove e programma l'attività dell'associazione in ordine ai suoi fini ed è investito di tutti i poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa. Sono inoltre di sua competenza:

le delibere riguardanti:

- l'ammissione di nuovi soci;
- l'espulsione dei soci la cui condotta contrastasse con la natura e lo spirito dell'associazione;
- la cessazione dell'appartenenza all'associazione dei soci che per due anni consecutivi non avessero dimostrato interesse per la vita dell'associazione neppure con il versamento del contributo associativo;
- la formulazione dell'ordine del giorno dell'assemblea generale;
- l'esame e la redazione del rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale, nonché la predisposizione dell'eventuale preventivo.

La copia del rendiconto economico finanziario annuale, predisposto dal consiglio direttivo, dovrà essere messa a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Sono inoltre liberamente consultabili dai soci i libri sociali.

Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e con voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.

La nomina del consiglio direttivo spetta alla assemblea ordinaria degli associati.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di morte, di recesso, o di dimissioni il consiglio direttivo provvederà alla cooptazione dell'amministratore con altro indicato dal consiglio stesso: la nomina per cooptazione verrà portata alla deliberazione assembleare e provvederà l'assemblea ordinaria nella sua prima adunanza.

Il consiglio direttivo sceglie fra i suoi membri il presidente, il vice presidente, il segretario ed un tesoriere. Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente almeno sette giorni prima dell'adunanza degli amministratori. Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione anche telegrafica o via fax.

Quando si ritenga necessario pur in difetto di tali formalità, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori in carica. Il consiglio direttivo è competente per tutti gli atti relativi sia all'ordinaria che alla straordinaria amministrazione dell'associazione, nessun escluso od eccezzuato.

In particolare al consiglio direttivo spetterà il coordinamento, la direzione e la garanzia dell'attività che direttamente ed indirettamente farà capo all'associazione.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

## **IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 11

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione.

## **LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 12

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all'associazione.

## **IL TESORIERE**

Art. 13

Il tesoriere cura la gestione della cassa della associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo, accompagnandolo con una idonea relazione contabile.

## **COLLEGIO DEI REVISORI CONTI**

Art. 14

Su volontà dell'assemblea potrà essere nominato il collegio dei revisori dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso, valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.

I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

## **IL COMITATO SCIENTIFICO**

Art. 15

1. Il consiglio direttivo elegge il comitato scientifico composto da tre a sette membri scelti tra personalità di notoria esperienza nel campo dell'oncologia e dell'oncoematologia, nei suoi aspetti sia clinico-terapeutici che biologici e di ricerca.

2. Il comitato scientifico serve da organo di consulenza del consiglio direttivo, il quale lo impiegherà nella realizzazione delle finalità dell'associazione.

3. I membri del comitato scientifico vengono nominati per un periodo di tre anni e possono essere sostituiti dal consiglio direttivo in caso di volontaria dimissione dalla carica o di sopravvenuta impossibilità a svolgere i compiti richiesti.

4. I membri del comitato scientifico, accettando la nomina si impegnano a svolgere gratuitamente la loro attività.

## **BILANCIO CONSUNTIVO**

Art. 16

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

### **AVANZI DI GESTIONE**

Art. 17

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale – onlus -, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **SCIoglimento**

Art. 18

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale – onlus - o, ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Art. 19

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo.

### **LEGGE APPLICABILE**

Art. 20

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti, contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle nozioni contenute nel libro V del codice civile.